

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3506/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 novembre 1987**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3235/87 e che porta a 200 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/70 <sup>(4)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3235/87 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara permanente per la vendita di 100 000 t di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento del Regno Unito ;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 200 000 t il quantitativo

di frumento tenero posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3235/87 i termini « di 100 000 t » sono sostituiti dai termini « di 200 000 t ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 233 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 308 del 30. 10. 1987, pag. 11.